

**FORME NEGOZIALI DI COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
PER L' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL CNEL**

Art.1

(Oggetto del Regolamento)

1. Dal presente Regolamento sono disciplinate:
 - a) Gli accordi di cooperazione orizzontale con altre Amministrazioni ed Enti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del CNEL, come previste dagli artt. 10, 10 bis, 11, 12 e 16 della Legge n. 936 del 1986;
 - b) Le procedure di costituzione e di aggiornamento del Registro degli enti pubblici e privati abilitati a stipulare con il CNEL contratti per la realizzazione di attività di studio, ricerca, documentazione, nonché di acquisizione ed elaborazione di dati, finalizzate a coadiuvare e potenziare l' espletamento delle funzioni istituzionali del Consiglio;
 - c) Le procedure istruttorie, di negoziazione e di stipulazione degli accordi e dei contratti di cui ai punti precedenti.

TITOLO I

**(Accordi di cooperazione istituzionale e contratti secondo la
normativa comunitaria)**

Art.2

1. Il CNEL può concludere accordi di cooperazione orizzontale con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per la realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.
2. Gli accordi devono essere stipulati per atto scritto a pena di nullità. Agli accordi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.
3. La collaborazione deve assicurare la realizzazione congiunta delle finalità istituzionali attraverso una effettiva condivisione di impegni e responsabilità. Le attività di interesse comune, oggetto della convenzione, devono essere svolte attraverso la cooperazione dei due contraenti.
4. La cooperazione è rivolta unicamente al perseguimento dei fini istituzionali dei contraenti, restando esclusa ogni finalità commerciale. Pertanto, la cooperazione non deve comportare trasferimenti finanziari ulteriori rispetto ai costi sostenuti per le prestazioni effettivamente erogate.

Art. 3

1. Sono disciplinate dalla normativa comunitaria (Direttive n. 2004/17/ CE e n. 2004/18/ CE) nonché dal D. lgs. 163 del 12.4.2006 e successive modificazioni ed integrazioni le attività contrattuali per l'acquisizione dei servizi di studio, ricerca, elaborazione dati finalizzate all'espletamento delle funzioni istituzionali del CNEL per importi superiori alla "soglia comunitaria" di cui all' art. 28 del D. lgs. 163 del 2006, ad eccezione di quelle previste all'art. 19, comma 1, lett. f dello stesso Decreto, che vengono disciplinate dai successivi articoli del presente Regolamento congiuntamente alle attività per importi inferiori alla " soglia comunitaria " .

TITOLO II

(Registro degli Enti pubblici e privati)

Art. 4

1. Nel Registro istituito con il Regolamento del 9.4.2008 possono essere iscritte Società, Fondazioni, Centri di ricerca, Università appartenenti a Paesi dell' Unione Europea che hanno svolto per una pluralità di committenti qualificati attività di studio, ricerca, documentazione, nonché di acquisizione ed elaborazione di dati, nelle materie attinenti alle funzioni istituzionali del CNEL.

Art. 5

1. Per l' iscrizione al Registro il CNEL pubblica, entro tre mesi dall' approvazione del presente Regolamento, un Bando permanente sul proprio sito Internet e sul sito del CESE.
2. Gli Enti pubblici e privati di cui al precedente art. 4, interessati alla collaborazione con il CNEL, inviano anche per via telematica domanda di iscrizione al Registro, corredata delle informazioni relative alla propria struttura ed al relativo funzionamento, alle attività svolte ed alle competenze possedute, con particolare riferimento alla situazione italiana. Gli Enti devono inoltre garantire la regolarità dei rapporti di lavoro in essere e devono sottoscrivere per accettazione il presente Regolamento.
3. In sede di prima applicazione restano iscritti al Registro gli Enti pubblici e privati che vi sono già inclusi e che hanno svolto attività di collaborazione con il CNEL negli ultimi cinque anni, previa garanzia sulla regolarità dei rapporti di lavoro in essere, sottoscrizione del Regolamento e verifica da parte del Consiglio di Presidenza del CNEL della sussistenza dei requisiti predetti.

Art. 6

1. La formulazione del Bando permanente e la conseguente selezione delle richieste di iscrizione al Registro, nonché la verifica delle iscrizioni da effettuare in sede di prima applicazione, ed infine le eventuali successive modifiche al Bando medesimo vengono effettuate dal Consiglio di Presidenza del CNEL.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono sottoposte all' Assemblea, che può approvarle, respingerle o rinviarle al Consiglio per un riesame.

Art. 7

1. Il Registro consiste in un elenco degli Enti iscritti, unitario ed articolato in tre Aree corrispondenti alle materie dell' Economia, del Lavoro e delle Attività produttive, delle Politiche sociali. Con delibera dell' Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza sono definite le problematiche rientranti negli ambiti delle tre Aree e queste possono essere ulteriormente ripartite per settori.
2. Per ciascun Ente sono riportati nel Registro gli elementi essenziali relativi alla struttura, agli organi di direzione, alle attività svolte sia in generale che specificamente per il CNEL; tali elementi vengono aggiornati periodicamente anche su iniziativa dell' Ente.
3. Il singolo Ente può essere iscritto contemporaneamente in più Aree o settori, se ne sussistono le condizioni.
4. Gli Enti iscritti sono sottoposti da parte del Consiglio di Presidenza a verifica periodica circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l' iscrizione al Registro.
5. La tenuta del Registro è assicurata dal Segretariato generale.

TITOLO III

(Procedure contrattuali)

Art. 8

1. La Commissione competente per materia delibera la proposta di stipulare un contratto per la fornitura di un servizio compreso tra quelli indicati all' art. 1, lett. a. Nella proposta sono individuati gli elementi essenziali del contratto, quali l' oggetto dell' attività richiesta, i tempi, l' impegno finanziario, le modalità di esecuzione e di verifica.
2. Per i contratti di importo inferiore ai 40.000 €, dopo che si sia verificata la possibilità ~~o sono~~ di fare ricorso alle professionalità interne, uno schema di contratto elaborato dal Segretariato generale sulla base della proposta deliberata è inviato ad uno dei soggetti iscritti al Registro, nell' Area o nel settore cui più attiene

- l' oggetto del contratto, individuato dalla Commissione in relazione all'oggetto medesimo.
3. In caso di selezione comparativa per contratti di importo compreso tra i 40.000 e i 130.000 €, lo schema di contratto è inviato ad almeno cinque tra i soggetti iscritti al Registro, o nell' Area o nel settore cui inequivocabilmente attiene l' oggetto del contratto. In ogni caso viene assegnato un termine per l' invio delle eventuali offerte compreso tra i 7 e i 15 giorni. La valutazione comparativa delle offerte pervenute entro la scadenza del termine è effettuata dalla Commissione, che procede all' individuazione dell' offerta più conveniente e conseguentemente propone all' Assemblea, motivandole adeguatamente, l'individuazione del contraente e la scelta di procedere alla stipulazione del contratto.
 4. Gli adempimenti istruttori di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono espletati dal Segretariato. L'individuazione dei contraenti e le proposte di ricerca, adeguatamente motivate, sono sottoposte all'Assemblea per l'approvazione. La stipulazione dei contratti è effettuata dal Segretario generale. La valutazione positiva della prestazione resa, che costituisce condizione necessaria per il pagamento del corrispettivo, è operata dalla Commissione.
 5. Per gli accordi di cooperazione istituzionale di cui all' art. 2 si segue la procedura prevista dal presente articolo, commi 1 e 4, in quanto applicabile. In ogni caso, l'Accordo è sottoscritto, dopo l' approvazione da parte dell' Assemblea, dal Presidente del CNEL.

Art. 9

1. In deroga alla procedura di selezione comparativa prevista al precedente art. 8, comma 3, è possibile procedere all' affidamento diretto del contratto ad uno dei soggetti iscritti al Registro nei seguenti casi:
 - a) qualora per comprovate ragioni di natura scientifica o tecnica adeguatamente motivate, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un soggetto determinato;
 - b) quando la prestazione oggetto del contratto sia strettamente complementare ad una prestazione costituente l'oggetto di un altro contratto già affidato ad uno dei soggetti iscritti al Registro e il cui contenuto tecnico-scientifico costituisca un patrimonio proprio del CNEL.
2. La scelta di procedere all'affidamento diretto ai sensi del precedente comma viene operata dalla Commissione ed inserita nella deliberazione a contrarre, con la relativa motivazione. Gli adempimenti istruttori sono espletati dal Segretariato generale. L'individuazione del contraente e la proposta di ricerca, adeguatamente motivata, viene sottoposta all'Assemblea per l'approvazione.
3. La stipulazione del contratto è effettuata dal Segretario generale. La valutazione positiva della prestazione resa, che costituisce condizione necessaria per il pagamento del corrispettivo, è operata dalla Commissione.

Art. 10

1. La pubblicità del Registro e la trasparenza delle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono assicurate attraverso la pubblicazione sul sito del CNEL , oltre che del Bando permanente per l' iscrizione al Registro a termini dell' art. 5, 1° comma :
 - a) del registro vigente, con l' elenco degli Enti articolato per Aree e settori, indicando per ciascun Ente gli elementi essenziali di cui all' art. 5, comma 2;
 - b) delle deliberazioni dell' organismo di cui all' art. 6 relative all' iscrizione nel Registro;
 - c) delle proposte e degli schemi di contratto, delle offerte pervenute dagli Enti, delle deliberazioni delle Commissioni e dell' Assemblea, dei contratti sottoscritti, degli accordi di operazione istituzionale, dei rapporti di valutazione delle prestazioni rese, in esecuzione di quanto previsto agli artt. 2, 8 e 9.

23 aprile 2013

L'articolo 6, comma 9 del vigente Regolamento degli organi del CNEL va sostituito come segue:

9. La partecipazione ai lavori di Commissioni diverse da quella di appartenenza non ha effetti economici, salva l'ipotesi di convocazioni disposte da parte di un Presidente di Commissione. Ciascun Vicepresidente, nella propria funzione di Presidente di Commissione, può autonomamente convocare in sede il consigliere la cui presenza sia finalizzata alla preparazione dei lavori consiliari. Analogamente si procede, da parte del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Coordinatori, per la convocazione dei consiglieri componenti degli organi previsti dal presente Regolamento, ivi compresi gli altri organismi di cui al presente articolo.

23 aprile 2013

Regolamento concernente le indennità spettanti al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri del CNEL approvato con DPR 20 gennaio 1999

Il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente comma:

Ai Consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso di tutte le spese di trasporto documentate, anche con mezzo aereo o automobilistico. Spetta, inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno documentate.

23 aprile 2013

Emendamento 1

Oggetto: regolamento concernente le indennità spettanti al Presidente, ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri del CNEL (DPR 20 gennaio 1999)

Art. 1, comma 4

Aumento riduzione dal 15% al 50% per ogni mancata presenza alla riunione dell'Assemblea ordinaria .

Emendamento 2

Oggetto: regolamento degli organi del CNEL, convocazione Assemblea

Art. 2, comma 5, aggiungere:

“Nella convocazione deve essere fissato l’orario di inizio e di conclusione dei lavori”.

Emendamento 3

Oggetto: regolamento degli organi del CNEL, presenza in Assemblea

Art. 2, comma 8? Comma 11?, aggiungere:

“Terminata l’assemblea, il Consigliere segretario comunica al Segretario Generale, (sulla base delle firme di presenza che i consiglieri devono apporre nuovamente al termine dell’assemblea,) l’elenco dei consiglieri che hanno effettivamente partecipato a tutte le votazioni (presenti). Il diritto a quanto economicamente spettante ai consiglieri (per la presenza nell’assemblea deriva dalla presenza accertata dal foglio firme in entrata e in uscita dell’assemblea.)” è condizionato alla effettiva presenza all’ora prevista di conclusione dei lavori d’Assemblea”.

**FORME NEGOZIALI DI COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
PER L' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL CNEL**

Art.1

(Oggetto del Regolamento)

1. Dal presente Regolamento sono disciplinate:

- a) Gli accordi di cooperazione orizzontale con altre Amministrazioni ed Enti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del CNEL, come previste dagli artt. 10, 10 bis, 11, 12 e 16 della Legge n. 936 del 1986;
- b) Le procedure di costituzione e di aggiornamento del Registro degli enti pubblici e privati abilitati a stipulare con il CNEL contratti per la realizzazione di attività di studio, ricerca, documentazione, nonché di acquisizione ed elaborazione di dati, finalizzate a coadiuvare e potenziare l' espletamento delle funzioni istituzionali del Consiglio;
- c) Le procedure istruttorie, di negoziazione e di stipulazione degli accordi e dei contratti di cui ai punti precedenti.

TITOLO I

**(Accordi di cooperazione istituzionale e contratti secondo la
normativa comunitaria)**

Art.2

1. Il CNEL può concludere accordi di cooperazione orizzontale con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per la realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.
2. Gli accordi devono essere stipulati per atto scritto a pena di nullità. Agli accordi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.
3. La collaborazione deve assicurare la realizzazione congiunta delle finalità istituzionali attraverso una effettiva condivisione di impegni e responsabilità. Le attività di interesse comune, oggetto della convenzione, devono essere svolte attraverso la cooperazione dei due contraenti.
4. La cooperazione è rivolta unicamente al perseguimento dei fini istituzionali dei contraenti, restando esclusa ogni finalità commerciale. Pertanto, la cooperazione non deve comportare trasferimenti finanziari ulteriori rispetto ai costi sostenuti per le prestazioni effettivamente erogate.

Art. 3

1. Sono disciplinate dalla normativa comunitaria (Direttive n. 2004/17/ CE e n. 2004/18/ CE) nonché dal D. lgs. 163 del 12.4.2006 e successive modificazioni ed integrazioni le attività contrattuali per l'acquisizione dei servizi di studio, ricerca, elaborazione dati finalizzate all'espletamento delle funzioni istituzionali del CNEL per importi superiori alla "soglia comunitaria" di cui all' art. 28 del D. lgs. 163 del 2006, ad eccezione di quelle previste all'art. 19, comma 1, lett. f dello stesso Decreto, che vengono disciplinate dai successivi articoli del presente Regolamento congiuntamente alle attività per importi inferiori alla " soglia comunitaria ".

TITOLO II

(Registro degli Enti pubblici e privati)

Art. 4

1. Nel Registro istituito con il Regolamento del 9.4.2008 possono essere iscritte Società, Fondazioni, Centri di ricerca, Università appartenenti a Paesi dell' Unione Europea che hanno svolto per una pluralità di committenti qualificati attività di studio, ricerca, documentazione, nonché di acquisizione ed elaborazione di dati, nelle materie attinenti alle funzioni istituzionali del CNEL.

Art. 5

1. Per l' iscrizione al Registro il CNEL pubblica, entro tre mesi dall' approvazione del presente Regolamento, un Bando permanente sul proprio sito Internet e sul sito del CESE.
2. Gli Enti pubblici e privati di cui al precedente art. 4, interessati alla collaborazione con il CNEL, inviano anche per via telematica domanda di iscrizione al Registro, corredata delle informazioni relative alla propria struttura ed al relativo funzionamento, alle attività svolte ed alle competenze possedute, con particolare riferimento alla situazione italiana. Gli Enti devono inoltre garantire la regolarità dei rapporti di lavoro in essere e devono sottoscrivere per accettazione il presente Regolamento.
3. In sede di prima applicazione restano iscritti al Registro gli Enti pubblici e privati che vi sono già inclusi e che hanno svolto attività di collaborazione con il CNEL negli ultimi cinque anni, previa garanzia sulla regolarità dei rapporti di lavoro in essere, sottoscrizione del Regolamento e verifica da parte del Consiglio di Presidenza del CNEL della sussistenza dei requisiti predetti.

Art. 6

1. La formulazione del Bando permanente e la conseguente selezione delle richieste di iscrizione al Registro, nonché la verifica delle iscrizioni da effettuare in sede di prima applicazione, ed infine le eventuali successive modifiche al Bando medesimo vengono effettuate dal Consiglio di Presidenza del CNEL.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono sottoposte all' Assemblea, che può approvarle, respingerle o rinviarle al Consiglio per un riesame.

Art. 7

1. Il Registro consiste in un elenco degli Enti iscritti, unitario ed articolato in tre Aree corrispondenti alle materie dell' Economia, del Lavoro e delle Attività produttive, delle Politiche sociali. Con delibera dell' Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza sono definite le problematiche rientranti negli ambiti delle tre Aree e queste possono essere ulteriormente ripartite per settori,.
2. Per ciascun Ente sono riportati nel Registro gli elementi essenziali relativi alla struttura, agli organi di direzione, alle attività svolte sia in generale che specificamente per il CNEL; tali elementi vengono aggiornati periodicamente anche su iniziativa dell' Ente.
3. Il singolo Ente può essere iscritto contemporaneamente in più Aree o settori, se ne sussistono le condizioni.
4. Gli Enti iscritti sono sottoposti da parte del Consiglio di Presidenza a verifica periodica circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l' iscrizione al Registro.
5. La tenuta del Registro è assicurata dal Segretariato generale.

TITOLO III

(Procedure contrattuali)

Art. 8

1. La Commissione competente per materia delibera la proposta di stipulare un contratto per la fornitura di un servizio compreso tra quelli indicati all' art. 1, lett. a. Nella proposta sono individuati gli elementi essenziali del contratto, quali l' oggetto dell' attività richiesta, i tempi, l' impegno finanziario, le modalità di esecuzione e di verifica.
2. Per i contratti di importo inferiore ai 40.000 €, uno schema di contratto elaborato dal Segretariato generale sulla base della proposta deliberata è inviato ad uno dei soggetti iscritti al Registro, nell' Area o nel settore cui più attiene l' oggetto del contratto, individuato dalla Commissione in relazione all' oggetto medesimo.

aggiungere [dopo aver valutato la possibilità di le prestazioni
infine possono svolgere le ricerche].

3. In caso di selezione comparativa per contratti di importo compreso tra i 40.000 e i 130.000 €, lo schema di contratto è inviato ad almeno cinque tra i soggetti iscritti al Registro, o nell' Area o nel settore cui inequivocabilmente attiene l' oggetto del contratto. In ogni caso viene assegnato un termine per l' invio delle eventuali offerte compreso tra i 7 e i 15 giorni. La valutazione comparativa delle offerte pervenute entro la scadenza del termine è effettuata dalla Commissione, che procede all' individuazione dell' offerta più conveniente e conseguentemente propone all' Assemblea, motivandole adeguatamente, l'individuazione del contraente e la scelta di procedere alla stipulazione del contratto.
4. Gli adempimenti istruttori di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono espletati dal Segretariato. L'individuazione dei contraenti e le proposte di ricerca, adeguatamente motivate, sono sottoposte all'Assemblea per l'approvazione. La stipulazione dei contratti è effettuata dal Segretario generale. La valutazione positiva della prestazione resa, che costituisce condizione necessaria per il pagamento del corrispettivo, è operata dalla Commissione.
5. Per gli accordi di cooperazione istituzionale di cui all' art. 2 si segue la procedura prevista dal presente articolo, commi 1 e 4, in quanto applicabile. In ogni caso, l'Accordo è sottoscritto, dopo l' approvazione da parte dell' Assemblea, dal Presidente del CNEL.

Art. 9

1. In deroga alla procedura di selezione comparativa prevista al precedente art. 8, comma 3, è possibile procedere all' affidamento diretto del contratto ad uno dei soggetti iscritti al Registro nei seguenti casi: *→ e note*
 - a) qualora per comprovate ragioni di natura scientifica o tecnica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un soggetto determinato;
 - b) quando la prestazione oggetto del contratto sia strettamente complementare ad una prestazione costituente l'oggetto di un altro contratto già affidato ad uno dei soggetti iscritti al Registro e il cui contenuto tecnico-scientifico costituisca un patrimonio proprio del CNEL.
2. La scelta di procedere all' affidamento diretto ai sensi del precedente comma viene operata dalla Commissione ed inserita nella deliberazione a contrarre, con la relativa motivazione. Gli adempimenti istruttori sono espletati dal Segretariato generale. L'individuazione del contraente e la proposta di ricerca, adeguatamente motivata, viene sottoposta all'Assemblea per l'approvazione. La stipulazione del contratto è effettuata dal Segretario generale. La Commissione sottopone all'Assemblea l'individuazione del contraente e la proposta di ricerca adeguatamente motivata.
3. La stipulazione del contratto è effettuata dal Segretario generale. La valutazione positiva della prestazione resa, che costituisce condizione necessaria per il pagamento del corrispettivo, è operata dalla Commissione.



Art. 10

1. La pubblicità del Registro e la trasparenza delle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono assicurate attraverso la pubblicazione sul sito del CNEL , oltre che del Bando permanente per l' iscrizione al Registro a termini dell' art. 5, 1° comma :
 - a) del registro vigente, con l' elenco degli Enti articolato per Aree e settori, indicando per ciascun Ente gli elementi essenziali di cui all' art. 5, comma 2;
 - b) delle deliberazioni dell' organismo di cui all' art. 6 relative all' iscrizione nel Registro;
 - c) delle proposte e degli schemi di contratto, delle offerte pervenute dagli Enti, delle deliberazioni delle Commissioni e dell' Assemblea, dei contratti sottoscritti, degli accordi di operazione istituzionale, dei rapporti di valutazione delle prestazioni rese, in esecuzione di quanto previsto agli artt. 2, 8 e 9.

15 aprile 2013

L'articolo 6, comma 9 del vigente Regolamento degli organi del CNEL va sostituito come segue:

9. La partecipazione ai lavori di Commissioni diverse da quella di appartenenza non ha effetti economici, salva l'ipotesi di convocazioni disposte da parte di un Presidente di Commissione. Ciascun Vicepresidente, nella propria funzione di Presidente di Commissione, può autonomamente convocare in sede il consigliere la cui presenza sia finalizzata alla preparazione dei lavori consiliari. Analogamente si procede, da parte del Presidente, per la convocazione dei consiglieri componenti degli organi previsti dal presente Regolamento, ivi compresi gli altri organismi di cui al presente articolo.

*dei Vicepresidenti e dei
Coordinatori* → J. P.

Articolo prima modificato dall'art. 17, L. 7 dicembre 2000, n. 383 e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituita dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e dalla lettera a) del comma 8 dell'art. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

REG. ORGANI VIGENTE

ART. 3

Presidente, Vice Presidenti e Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attività del CNEL, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.
- ② I Vice Presidenti assistono il Presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge. Esercitano, altresì, le funzioni loro delegate dal Presidente. Essi presiedono le Commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.

(21) Comma così modificato dal comma 7-ter dell'art. 9, D.L. 6.luglio 2012, n. 95, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.

A proposito della nota del Segregen, in tutta evidenza permane l' equivoco di fondo.

Il CNEL non è una "Amministrazione", ma una Istituzione, di rango costituzionale, che coincide con l' Assemblea (il " Consiglio "),rappresentativa delle forze sociali, a termini dell' art. 99 COST.

L' Amministrazione è il Segretariatogenerale, che opera sulla base delle direttive del Presidente, a termini dell' art. 15, comma 5, d. lgs.n.165/2001 (citato dall' ultima lex).

L'attività istituzionale del CNEL produce non atti amministrativi, ma atti politici (ddl, pareri, doc di osservazioni e proposte) il cui valore sta nella caratteristica – propria del CNEL – di rappresentare una sintesi delle posizioni, sull' argomento, delle diverse forze sociali. Rispetto a questa attività il Segretariato assolve ad una funzione di supporto (provvista e gestione del personale e delle altre risorse finanziarie, strumentali, etc.)attraverso atti amministrativi, ed è a questa funzione di supporto che si applica il principio di distinzione(non separazione – vedi art. 4, comma 4, d. lgs.n.165/2001) tra politica e amministrazione.

L' affidamento di ricerche è finalizzato alla produzione di atti politici, attraverso la fornitura di materiali sui quali costruire una sintesi tra le opzioni tra le diverse forze sociali. La selezione dei contraenti contiene un elemento di discrezionalità (l' offerta "più conveniente ") che valuta non solo il rapporto economico prezzo-quantità di prodotto, ma soprattutto la qualità del prodotto. E questa, non solo in termini generali (originalità, spessore culturale, etc) ma in termini specifici, come potenzialità di contribuire alla sintesi delle diverse posizioni di partenza.

E' per questa stretta attinenza alla funzione politico-istituzionale, che l' affidamento delle ricerche è spettato e non può che spettare all' Assemblea e alle sue articolazioni.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

D.L. 31/5/2010, n. 78

art. 6 → Riduzione del costo degli appalti ena.vi.

* CONTA 12.